



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, VITALI e PEROSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2019

Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico

ONOREVOLI SENATORI. – La capacità di offrire pari opportunità di istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dal territorio in cui vivono e dal contesto familiare e sociale dal quale provengono, è fondamentale al fine di sostenere l'investimento in capitale umano già a partire dall'istruzione primaria, in quanto i giovani costituiscono il motore dello sviluppo.

Secondo una ricerca dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), negli ultimi sei anni sono andate via dai piccoli comuni (al di sotto dei 5.000 abitanti) quasi 74.000 persone. Lo spopolamento è un fenomeno da cui quasi nessuna area agricola può dirsi immune.

Tale fenomeno riguarda in modo particolare i piccoli comuni montani dove tra le cause che spingono i giovani e le rispettive famiglie a trasferirsi nelle città più prossime vi è la scarsa erogazione dei servizi come quello del trasporto pubblico. Infatti, gli abitanti di tali realtà, dovendo percorrere lunghi tratti di strada per raggiungere scuole, uffici pubblici, locali commerciali e così via, in mancanza di una garanzia di trasporto efficace ed economicamente sostenibile, sono costretti a prendere la decisione di trasferirsi.

Molti amministratori di tali piccoli comuni vorrebbero, al fine di evitare lo spopolamento, offrire gratuitamente il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico.

I magistrati contabili della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il

Piemonte, con deliberazione n. 46 del 27 maggio 2019, hanno osservato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1983, n. 131. La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ciò anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo cui il servizio di trasporto va realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali ed in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio.

Con il presente disegno di legge si intende modificare la normativa vigente, al fine di dare la possibilità a quei amministratori locali, in presenza del rispetto del saldo di finanza, di erogare gratuitamente il servizio di trasporto scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta » sono inserite le seguenti: « , salvo il caso di cui al comma 3-*bis*, »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*bis*. Fermo restando il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni e gli enti locali, in deroga all'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono erogare il servizio di cui al comma 2 del presente articolo senza alcun pagamento della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti ».

€ 1,00